

Associazione Polifonica Asseminese
Via delle Orchidee 6 09032 Assemini (CA)
Codice Fiscale 92108430924

Adulti
Esenti
22 APR. 2024
Euro 200,00

303

3



Verbale di Assemblea del 15 aprile 2024

In data 15.04.2024 alle ore 19:30, si è riunita presso i locali della Chiesa di Santa Lucia in Assemini l'Assemblea dell'Associazione Polifonica Asseminese per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2. Iscrizione della Associazione Polifonica Asseminese quale Associazione di Promozione Sociale (APS) e al RUNTS (registro unico nazionale enti del terzo settore) entro i termini di legge;
3. Varie ed eventuali.

A norma dell'art.11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la signora Claudia Lancioni che, constatato che sono presenti in proprio o per delega o a mezzo strumenti elettronici tutti i aventi diritto al voto iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Maria Grazia Piras.

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che in seguito alla richiesta di iscrizione al RUNTS effettuata in data 02/03/2024 come da delibera assembleare avvenuta in data 31.12.2023, è pervenuta da parte del RAS l'invito ad apportare ulteriori modifiche statutarie al fine di allinearsi perfettamente a quanto stabilito dal codice del terzo settore. Si dà nuovamente lettura di tutto lo statuto, soffermandosi principalmente sulle ulteriori modifiche apportate.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



POLIFONICA ASSEMINESE APS

C.F. 92108430924

Sede: Via Delle Orchidee N. 6 - 09032 Assemini (CA)



E-Mail direttivopolifonicaasseminese@gmail.com

STATUTO

Modificato a norma del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore



Articolo 1 **Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **Polifonica Asseminese APS**, mantenendo la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. o APS e la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Via delle Orchidee n.6 nel comune di Assemini (CA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può deliberare l'apertura di altre sedi secondarie.

Articolo 2 **Statuto**

L'associazione Associazione Polifonica Asseminese APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 **Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 **Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 5 **Finalità e Attività**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, comma 1 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:



- promozione e diffusione della coralità, della musica e della cultura verso i propri soci e verso soggetti terzi pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di attività corale, musicale e culturale;
- ricerca, sperimentazione, produzione e diffusione di musiche e/o opere originali di autori anche contemporanei;
- promozione della cultura corale e musicale attraverso l'attività di studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica polifonica sacra e profana, popolare, ecc.;
- promozione di incontri corali ad ogni livello e sviluppo di forme di collaborazione, coproduzione e coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;
- individuazione, promozione e realizzazione di iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale anche attraverso corsi di formazione, corsi di preparazione musicale e vocale, seminari di studio e convegni sulla pratica corale;
- promozione della cultura corale e musicale nel proprio territorio di riferimento;
- valorizzazione del patrimonio musicale corale del proprio territorio di riferimento;
- sviluppo di rapporti e collaborazioni con Enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei; promozione della propria attività sul territorio, sviluppo di rapporti e collaborazioni con organismi corali regionali, nazionali e internazionali;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione, gestione e partecipazione, quando possibile, a concorsi, rassegne, manifestazioni e concerti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo individuazione di criteri e limiti definiti o che verranno in seguito definiti con appositi Decreti Ministeriali. La loro individuazione è e sarà operata da parte dell'organo di amministrazione e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Associati e ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se, successivamente alla costituzione dell'associazione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario che gli aspiranti soci mostrino interesse al Consiglio Direttivo dell'Associazione e il proprio impegno ad osservare il presente Statuto, il regolamento nonché le delibere degli organi sociali. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile.

L'ammissione dei soci nel gruppo corale è conseguente al parere vincolante del Direttore Artistico al termine del periodo di prova, obbligatorio, di trenta giorni. È facoltà del Direttore Artistico prolungare o diminuire tale periodo di prova.

Articolo 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 8 Volontarietà del rapporto associativo

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 purché non superino il limite dell'importo giornaliero pari a € 10 (dieci) ed € 150 (centocinquanta/00) mensili.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, il Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea dei soci, per i seguenti casi:

- quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando il socio si sia reso moroso del pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi senza ragionevole giustificazione convalidata dal Consiglio Direttivo;
- quando in qualunque modo abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

La deliberazione dell'espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato anche tramite mail od altro mezzo idoneo che possa attestare la notifica.

Contro di esso, l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata od altro mezzo idoneo che ne attesti il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto di contraddittorio in Assemblea.

Le quote associative eventualmente versate anticipatamente dal socio receduto o espulso possono essere rimborsate solo se relative a intere mensilità successive l'allontanamento e non a frazioni di esse.

Articolo 10 **Gli organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione, ove costituito ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 11 **L'assemblea degli associati**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo principale dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto all'interno dell'Assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (Dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica spedita a uno dei recapiti risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo di urgenza. L'Assemblea è presieduta da un associato nominato dalla Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la validità, il controllo delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Della riunione dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea può riunirsi anche in modalità telematica, attraverso piattaforme online di videoconferenza.

Articolo 12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca gli addetti al controllo della correttezza contabile e ratifica circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei soci;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno dei soci;
- chiede al Direttivo la revoca del Direttore Artistico con il voto favorevole della metà più uno dei soci;
- nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Articolo 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

Articolo 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è composto da numero di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ed un massimo di sette.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Esso attribuisce le cariche sociali fra i propri componenti.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- sceglie e nomina il Direttore Artistico scelto tra i Consiglieri o tra i soci o tra persone esterne.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea, anche in base al numero di voti ricevuti da ciascun eletto.

Articolo 16 Il Presidente dell'Associazione

Il presidente è nominato da e tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti; esso rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nomina il Segretario dell'associazione anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e conserva i giustificativi di spesa. Sottoscrive i mandati e le altre disposizioni di pagamento, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun esercizio economico da sottoporre al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Svolge ogni altra attività necessaria alla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Nei casi ed al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017, sarà nominato un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. Il componente dell'Organo di Controllo collegiale può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo, qualora nominato tale organo, hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Laddove nominato, l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e, laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20 **Direttore Artistico/Maestro Coro**

Il Direttore Artistico/Maestro Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata triennale rinnovabile, salvo revoca comunicata dal Direttivo dietro delibera assembleare. Il Direttore Artistico ha titolarità delle scelte artistiche, assecondando, ove possibile, anche le indicazioni dei soci attivi. I suoi programmi sono sottoposti e discussi nel Consiglio Direttivo, per verificarne la congruità con gli indirizzi statuari e la realizzabilità economica. Il Direttore Artistico esprime al Consiglio Direttivo il suo parere riguardo la sezione di destinazione del richiedente l'iscrizione. Il Direttore Artistico definisce l'organico del coro per le singole esecuzioni. È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori musicali, anche esterni all'Associazione, quali solisti e/o musicisti, che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei soci attivi. Qualora si tratti di collaboratori esterni egli risponde del loro corretto comportamento per il buon nome dell'Associazione stessa.

Tramite delibera assembleare è previsto un compenso per il Direttore Artistico / Maestro Coro nel rispetto dell'art. 69 c. 2 del Tuir e Art. 67 lettera m del Tuir.

In caso di dimissioni volontarie, deve dare un preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno 6 mesi.

Articolo 21 **Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, se previsto, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo,

Articolo 22 **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017,



Articolo 23 **Personale retribuito**

L'associazione per i propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, professionale o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24 **I beni dell'Associazione**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 25 **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 26 **Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione (DM 5 marzo 2020) e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 27 **Bilancio sociale**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 **Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.



Articolo 29
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 CTS

Articolo 30
Abrogazione

Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.

Articolo 31
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Fatto, letto e sottoscritto ad Assemini (CA) il 15 aprile 2024, il presente documento consta di n.11 (undici) pagine, inclusa la presente.

Il Presidente dell'Assemblea ordinaria: *Antonio Loei*

Il Segretario dell'Assemblea ordinaria: *Renzo Greco Pini*